4

# Università degli studi di Palermo

| Università degli Studi di Palermo | | |
|---|---|---|
| Titolo | Classe | Fascicolo |
| N°62100 | 10.09.2007 | |
| UOR | CC | RPA |
| SERET | | DARIATA |

**Decreto n°** 4074

Palermo, 10.09.2007

**Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin-off accademici**
(modificato a seguito delibera del Consiglio di amministrazione del 23-07-2007)

## IL RETTORE

**Visto** il D.Lgs 27 luglio 1999, n° 297;
**Visto** lo Statuto dell'Ateneo;
**Visto** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
**Vista** la delibera del 21 maggio 2002, n° 5 con cui si è approvato il Regolamento disciplinante le procedure autorizzative concernenti la partecipazione agli interventi di sostegno alla ricerca industriale;
**Visto** il testo regolamentare proposto;
**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2007 in cui è stato approvato il presente Regolamento;

DECRETA

Ai sensi dell'art.14 dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo è emanato il **Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin-off accademici**, che di seguito si riporta.

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO E DI SPIN-OFF ACCADEMICI

### CAPO I: FINALITA', DEFINIZIONI, ORGANI E PROCEDURE

1.

### ARTICOLO 1 – FINALITA'

2. L'Università degli Studi di Palermo promuove ed organizza le attività di ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese e soggetti terzi; inoltre, l'Università favorisce la brevettazione e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca dell'Ateneo;
3. L'Università degli Studi di Palermo promuove la partecipazione del proprio personale agli eventuali utili che possono derivare da questa valorizzazione.

4. L'Università sostiene le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società, anche partecipate dall'Università stessa, finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca d'Ateneo (di seguito società Spin-off).

**ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

1. Vengono definiti "Spin-off" quelle società di capitale che hanno come scopo lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, di nuovi prodotti e servizi derivanti da attività di ricerca svolta all'interno dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Vengono definiti "Spin-off dell'Università di Palermo" quelle società di capitale, aventi le finalità indicate al comma precedente, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. Tali Spin-off sono regolamentati al successivo CAPO II.
3. Vengono definiti "Spin-off accademici" quelle società di capitale, aventi le finalità indicate al comma 1, alle quali l'Università di Palermo non partecipa in qualità di socio. Tali spin-off sono regolamentati al CAPO III.

**ARTICOLO 3 – ORGANI**

1. Ogni tre anni il Rettore istituisce una Commissione Spin-off costituita: dal Rettore, dal Delegato del Rettore alle attività di Incubazione di Impresa (d'ora in poi denominato Delegato) che opera da Presidente della Commissione, da due docenti dell'Ateneo di comprovata qualificazione ed esperienze scelti dal Consiglio di Amministrazione, da un componente esterno di comprovata qualificazione ed esperienze scelto dal Rettore.
2. Per ogni proposta di spin-off da valutare, la Commissione è integrata dal: a) Direttore del Dipartimento (o un suo delegato) che ha formulato, sponsorizza o sostiene la proposta di spin-off; b) nel caso di finanziamento dello Spin-off da parte di Istituti Bancari, Venture Capitalist o Business Angels, da un rappresentante del capitale di rischio.
3. La Commissione ha il compito di:
   a) esaminare tutte le richieste per la costituzione di spin-off formulate dai soggetti di cui ai successivi artt. 5 del Capo II e 15 del Capo III, valutando: a) la qualità scientifica del progetto; b) il livello di partecipazione al capitale sociale da parte dei singoli proponenti; c) gli elementi forniti nel business plan;
   b) nel caso di Spin-off dell'università di Palermo, di cui al Capo II, valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università nella società spin-off e, in caso positivo, indicare la quota di partecipazione dell'Ateneo, il componente/i dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off ed eventualmente nel Collegio sindacale (ove previsto) dello Spin-off, nonché esprimere il gradimento alla eventuale nomina del revisore contabile, secondo quanto previsto al successivo art. 6 del Capo II;
   c) effettuare una verifica semestrale delle attività degli spin-off attivati, secondo un regolamento definito dalla Commissione Spin-off, e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università almeno una volta all'anno;
   d) valutare l'attività di spin-off, anche in relazione all'esito del monitoraggio di cui al precedente punto c).

**ARTICOLO 4 - Procedura**

1. Tutte le proposte di costituzione di Spin-off devono essere indirizzate al Presidente della Commissione Spin-off.

2. Tutte le proposte spin-off devono essere corredate dalla seguente documentazione:
   - un business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società spin-off o, se superiore, al numero di anni necessari per arrivare al pareggio;
   - le proposte di statuto della società e degli ulteriori eventuali contratti;

   Nel caso di spin-off dell'Università di Palermo di cui al CAPO II occorrerà allegare:
   - la delibera del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che supporta il progetto di spin-off dell'università;
   - l'indicazione dei soci proposti all'Università motivandone la scelta;
   - un elenco dei membri degli organi sociali della società spin-off proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dall'Università, che, in caso di parere favorevole sulla proposta, sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.
   - indicazione dei patti parasociali della società di spin-off di cui al CAPO II.

   Nel caso di spin-off accademici di cui al CAPO III occorrerà allegare:
   - il parere della struttura di appartenenza dei proponenti.
3. Il business plan di cui al comma 2 dovrà essere strutturato come da schema di cui all'Allegato A. I patti parasociali di cui al comma 2 dovranno contenere le clausole di cui al successivo art. 6 comma 4.
4. Il Presidente della Commissione Spin-off, una volta ricevuta l'istanza riunisce la Commissione, eventualmente integrandola così come previsto all'art. 2, comma 2. La Commissione, entro 40 gg. dal ricevimento dell'istanza, esprime un parere motivato in merito ai punti a) e b) del comma 3 dell'art. 3, inviandolo al proponente ed, in caso di risposta positiva, al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università valuta la proposta di Spin-off, tenendo conto del parere della Commissione Spin-off, ed entro 60 gg trasmette al proponente l'esito della valutazione. Nel caso di valutazione positiva di spin-off dell'Università, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Spin-off, designa il componente dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della società Spin-off ed, eventualmente, il componente del Collegio dei Revisori, così come previsto al successivo art. 6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il personale dell'Università componente dello spin-off a svolgere le attività di cui agli artt. 9 e 17.
6. Entro 120 gg. dalla data di presentazione dell'istanza ed in caso di valutazione positiva della stessa, lo spin-off si costituisce in società di capitali.

## CAPO II - SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

### ARTICOLO 5 - SOGGETTI FONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno spin-off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti:
   a. docenti e/o ricercatori universitari dell'Ateneo;
   b. dipendenti dell'Ateneo appartenenti al personale tecnico amministrativo;
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin-off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, gli allievi dei corsi di specializzazione

e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

**ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'**

1. La partecipazione dell'Ateneo nello spin-off, che potrà derivare anche da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non disponga diversamente, sentita la Commissione spin-off, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità. In ogni caso la partecipazione dell'Università nello spin-off non potrà superare il 49%.
2. Tale partecipazione dovrà assicurare all'Università adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di delegati della stessa negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
   a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci, lo Statuto dovrà prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali;
   b) la partecipazione dell'Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
   c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, se previsto, nonché il proprio gradimento sulla eventuale nomina del revisore contabile.
3. Lo Statuto dovrà prevedere inoltre il diritto di recesso dell'Università nei casi di modificazioni delle condizioni statutarie sopra indicate e qualora vengano meno le condizioni previste per l'attivazione dello spin-off.
4. I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 5 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:
   a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle rispettive proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale, in ogni caso in modo da mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università, senza necessità di ulteriore apporto da parte di quest'ultima.
   b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
   c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Università.
5. Detti patti parasociali prevedranno, altresì, una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin-off, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore patrimoniale della partecipazione, che sarà determinato da

un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off.

**ARTICOLO 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO**

1. Agli spin-off dell'Università può essere concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza ha la medesima durata della partecipazione dell'Università nella società spin-off;
3. Il licenziatario non potrà utilizzare il marchio licenziato nella propria denominazione sociale;
4. Qualora l'Università cessi di essere socio dello spin-off, la licenza è revocata di diritto, con conseguente immediata illegittimità dell'utilizzo dello stesso.

**ARTICOLO 8 – PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ**

1. Gli spin-off dell'Università sono autorizzati a trovare accoglienza all'interno delle strutture dell'Università (Dipartimenti), previa autorizzazione delle strutture Universitarie e limitatamente alla disponibilità di spazi e secondo le regole fissate dalle stesse.
2. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dell'Università di cui al comma 1, non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione Spin-off e sentito il Consiglio di Dipartimento, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
3. I rapporti tra l'"Università" e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.

**ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA'**

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l'attivazione di uno spin-off, deve partecipare in maniera significativa al capitale dello spin-off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off la propria partecipazione in esso.
2. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin-off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off automaticamente per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 4.
3. Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin-off e possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. A tal fine, il Preside della Facoltà di appartenenza

del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto.

4. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i requisiti temporali, ove prescritti, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
5. Per il periodo di permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università, il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
6. E' fatto espresso divieto allo spin-off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal dipartimento in favore di enti pubblici o privati.
7. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al precedente art. 4. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin-off con convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
9. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società spin-off.
10. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

## ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA'

1. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione degli spin-off dell'Università si impegna ad acquisire una partecipazione non simbolica al capitale delle relative società e a non cedere, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.
2. Il personale tecnico amministrativo non socio, previa designazione di cui all'art. 4, può partecipare agli organi di Governo delle società quale rappresentante dell'Università, senza assumere incarichi rappresentativi esterni.
3. Il personale tecnico-amministrativo socio può partecipare, previa autorizzazione di cui all'art. 4, agli organi di Governo delle società. E' comunque esclusa l'assunzione di cariche con rappresentanza esterna.
4. Il personale tecnico-amministrativo può prestare attività a favore dello spin-off previo convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.

5. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

**ARTICOLO 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E/O DI DOTTORANDI AGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA'**

1. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, nei limiti in cui la stessa rappresenti uno sviluppo della propria attività di ricerca, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.
2. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, purché la stessa non si configuri come la stessa non assuma carattere professionale di assistenza medica ed al di fuori dell'orario di lavoro.

**ARTICOLO 12 - PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin-off stesso. L'Università potrà tuttavia richiedere licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi. Nel caso di mancato accordo tra le parti, dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione spin-off, in contraddittorio fra le parti.

**ARTICOLO 13 – LICENZA DI BREVETTI E KNOW-HOW DELL'UNIVERSITA'**

1. L'Università può concedere in licenza alla società spin-off brevetti e/o know how dell'Università precedenti alla costituzione della società spin-off ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off.
2. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia od estesa ad altri stati.
3. La licenza ha durata pari alla permanenza dell'Università nello spin-off e prevede una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso dell'Università dalla società spin-off.
4. Il licenziatario è obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali.
5. La concessione della licenza prevederà un compenso a favore dell'Università che potrà essere utilizzato come conferimento dell'Università nel capitale dello spin-off.
6. La licenza è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università sentite la Commissione Spin-off e la Commissione Brevetti.

**ARTICOLO 14 – CONTRATTI UNIVERSITA' – SPIN-OFF**

1. Lo spin-off deve privilegiare l'Università per le attività di ricerca che non è in grado di svolgere autonomamente. A tal fine si può prevedere un contratto di commissione esclusiva con l'Università per quella parte di ricerca che lo spin-off non è in grado di svolgere. Tale contratto può prevedere che la società spin-off affidi ogni ulteriore ricerca tecnica della società spin-off esclusivamente all'Università e/o agli altri enti di ricerca per i quali l'Università abbia espresso il proprio consenso scritto successivamente alla stipulazione del contratto qui considerato di commissione esclusiva di ricerca.

## CAPO III - SPIN-OFF ACCADEMICI

### ARTICOLO 15 - SOGGETTI FONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. I soggetti fondatori dello spin-off accademico devono essere uno o più dei seguenti soggetti:
   a. docenti, ricercatori universitari dell'Ateneo;
   b. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico amministrativo;
   c. titolari di assegni di ricerca dell'Ateneo;
   d. studenti dei corsi di dottorato dell'Ateneo.
2. Alla società possono partecipare persone fisiche e/o giuridiche, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, interessate a promuovere questo nuovo tipo di società.

### ARTICOLO 16 – LOCALIZZAZIONE, UTILIZZO DEL LOGO E LICENZA DI MARCHI E KNOW HOW DELL'UNIVERSITA'

1. Agli spin-off accademici non è concessa la localizzazione nelle strutture dipartimentali dell'Ateneo.
2. Agli spin-off accademici non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università.

### ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AGLI SPIN-OFF ACCADEMICI

1. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio di uno spin-off accademico può partecipare, previa autorizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 4, agli organi di Governo delle società, nonché assumere ruoli di rappresentanza esterna.
2. Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. A tal fine, il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto.
3. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i requisisti temporali, ove prescritti, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
4. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin-off con convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
5. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale docente e ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

### ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI SPIN-OFF ACCADEMICI

1. Il personale tecnico amministrativo socio può partecipare agli organi di Governo delle società, previa autorizzazione.

2. E' fatta salva in ogni caso la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'attività da svolgere.
3. Il personale tecnico-amministrativo può prestare attività a favore dello spin-off con convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
4. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale tecnico-amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dell'Università.

**ARTICOLO 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Tutte le iniziative di spin-off esistenti presso l'Università di Palermo devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, pena decadenza dalla condizione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE
Giuseppe SILVESTRI